

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2016
170^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 marzo 2016.

Il **PRESIDENTE** riassume il particolare regime di ammissibilità che si applica agli emendamenti relativi al provvedimento in esame: in base all'articolo 144-*bis*, comma 4, del Regolamento, le proposte modificative non devono riguardare materie estranee all'oggetto proprio della legge europea, così come definito dagli articoli 1 e 30 della legge "di sistema" n. 234 del 24 dicembre 2012.

In particolare, il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un preciso obbligo comunitario, concreto e attuale, che gravi in capo allo Stato e che renda necessario, pertanto, un conseguente obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno.

Conformemente alla rigorosa prassi parlamentare invalsa negli ultimi anni, e rafforzata ulteriormente dalla mentovata legge ordinamentale n. 234 del 2012, in primo luogo, potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea non ancora attuati; in secondo luogo, quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione; infine, quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive comunitarie, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di Giustizia.

Comunica, inoltre, che avuto riguardo all'Atto Senato n. 2228 (Legge europea 2015) sono pervenuti, allo scadere del termine previsto, 64 emendamenti e 13 ordini del giorno, allegati all'odierno resoconto.

Al riguardo, a seguito della valutazione improntata secondo i principi sopra illustrati, dichiara inammissibili gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.0.1, 19.0.1 e 19.0.2.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** ricorda, infine, che per domani, giovedì 10 marzo, alle ore 12, è stato fissato il termine per la eventuale presentazione di subemendamenti, i quali, ove esistenti, saranno pubblicati nella seduta prevista sempre nella medesima giornata.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 13,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2228

G/2228/1/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

la modifica l'articolo 7 della legge 13 gennaio 2013, n. 9 si configura come un'ulteriore apertura agli oli di oliva provenienti da mercati che non sempre rispettano le procedure e gli standard di qualità della produzione di olio vergine ed extravergine nazionale;

risultano essere del tutto controproducente per il comparto dell'olio nazionale le considerazioni della Commissione Europea per cui ritiene indimostrata la correlazione diretta tra la qualità dell'olio e la durata della conservazione e demanda agli operatori del settore alimentare la responsabilità di scegliere la data della durata minima;

impegna, quindi, il Governo:

sia nelle competenti sedi europee che con appositi provvedimenti nazionali a sostenere la produzione di qualità dell'olio di oliva vergine italiano e porre in essere tutte le azioni necessari al fine di evitare effetti negativi sul mercato italiano.

G/2228/2/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, volte a chiudere il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI;

dare una maggiore evidenza cromatica all'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva nelle etichettature costituisce un ulteriore positivo strumento per richiamare l'attenzione del consumatore su un elemento fondamentale;

insieme agli accordi bilaterali, al caso Xylella e al mancato impianto sanzionatorio in sede penale in caso di contraffazione, questa disposizione potrebbe costituire un ulteriore colpo al mercato dell'olio italiano, sia per i produttori che per i consumatori;

per la tutela del consumatore è quanto mai necessario aumentare le informazioni presenti in etichetta attraverso, tra l'altro, l'indicazione del periodo di stoccaggio delle merci nella grande distribuzione organizzata, dando evidenza all'imbottigliamento e all'anno di raccolta delle olive;

appare dunque necessario un profondo ripensamento delle disposizioni in materia di etichetta tura in sede nazionale e soprattutto europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle opportune sedi europee una revisione della normativa vigente in tema di etichettatura al fine di favorire una maggiore tutela del consumatore, tutelare la produzione nazionale, rafforzando le indicazioni di origine delle materie prime utilizzate nella produzione degli oli di oliva vergini immessi sul mercato nazionale.

G/2228/3/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di etichetta tura del miele volte a chiudere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI;

l'indotto da impollinazione in Italia ha un valore vicino ai due miliardi di euro e oggi è sempre più messo in pericolo da malattie e cambiamenti climatici;

tutto il comparto è, inoltre, seriamente compromesso dalle produzioni estere, tra cui vanno considerate anche quelle di paesi facenti parte dell'UE, i quali hanno spesso normative nazionali assai differenti e meno garantiste in merito alla qualità del prodotto rispetto a quella italiana;

la mancata specificazione del paese di origine che produce e confeziona, se esso fa parte della UE, apre ad alcuni pericoli: intanto quelli derivanti da alcuni precetti di sicurezza nella produzione non previsti in tutti gli stati membri;

in secondo luogo le miscele di mieli potrebbero nascondere, nei paesi di origine anche qualora essi siano comunitari, derivati provenienti da Paesi extra UE; in ultimo (e più importante) elimina un ostacolo per le organizzazioni criminali della contraffazione che hanno messo in ginocchio il comparto nel 2015;

impegna, quindi, il Governo:

a portare avanti nelle opportune sedi europee una decisa azione al fine di assicurare effettive certezze sulla lavorazione e la provenienza dei prodotti del miele e quindi libertà di scelta ai consumatori.

G/2228/4/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea-Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

modificare la normativa nazionale sull'effettiva origine dei prodotti appare come l'ennesima sconfitta dell'Italia sul terreno della difesa delle proprie produzioni agroalimentari;

l'Italian sounding e la mancanza di tracciabilità sono il terreno sul quale si sviluppano le frodi alimentari e l'infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore agro alimentare, come peraltro rilevato dalla Coldiretti in un suo recente rapporto sul tema;

appare sempre più necessario assicurare opportuni sistemi di tracciabilità dei nostri prodotti agroalimentari, chiari e consultabili dai cittadini, che assicurino l'individuazione della sede dello stabilimento obbligatoria, presenza di allergeni, origine dei prodotti;

la comminazione di sanzioni per «fallace indicazione» dell'origine di un prodotto ai soli casi in cui le informazioni possano effettivamente indurre in errore il consumatore ne indebolisce la tutela: la compatibilità con il diritto dell'Unione, infatti, non deve rappresentare un deficit di tutela nei confronti degli stessi consumatori, esposti alle dannose conseguenze di un ingiustificato affievolimento dei controlli alimentari;

un adeguato apparato sanzionatorio, infatti, rappresenta non solo uno strumento di contrasto alle frodi agroalimentari, ma anche un necessario espediente di contrasto preventivo alla diffusione dei fenomeni fraudolenti in materia;

depauperare la definizione di «effettiva origine» contribuisce a depotenziare ulteriormente le autorità italiane preposte ai controlli alimentari e presta il fianco ad un incremento delle frodi agro alimentari, in aperta lesione del sistema produttivo italiano e del comparto primario;

impegna, quindi, il Governo:

nelle competenti sedi europee a sostenere in tutte le sue forme la salvaguardia del vero *made in Italy* anche attraverso una modifica del codice doganale comunitario sulla definizione di origine del prodotto e sulla normativa sulla etichettatura al fine di garantire ai consumatori un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio sul territorio nazionale;

sul piano interno a porre in essere tutte le azioni al fine di prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agro alimentari e della pesca italiani; assicurare che i prodotti agro alimentari e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile e, infine, tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

G/2228/5/14

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2015»,

premesso che:

l'articolo 3 reca disposizioni relative all'indicazione del Paese di origine sull'etichettatura degli alimenti, volte a chiudere il caso EU Pilot 5938/13/SNCO;

attualmente le biotecnologie esplorano in agricoltura e nei prodotti alimentari sempre nuove frontiere attraverso le tecniche di Cisgenesi e Genome editing;

è prioritaria la protezione della salute dei cittadini ed è quindi necessario tutelare i consumatori da possibili rischi derivanti dall'utilizzo da queste nuove biotecnologie che portano all'immissione sul mercato di organismi geneticamente modificati di nuova generazione;

l'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, reca disposizioni per quanto riguarda l'etichettatura degli alimenti geneticamente modificati o contenenti tracce di organismi transgenici in misura superiore allo 0,9 per cento;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori e fornire loro adeguate informazioni ad applicare quanto previsto dall'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 con l'indicazione in etichetta delle sostanze superiori allo 0,9 per cento derivanti da tecniche transgeniche di nuova generazione.

G/2228/6/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare una parte del Caso EU-Pilot 5938/13/SNCO relativo alla non conformità dell'articolo 4, comma 49-*bis*, della legge n. 350 del 2003, rispetto alle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la norma italiana definisce come «Paese di origine del prodotto» il luogo di ultima trasformazione sostanziale e al con tempo il luogo di origine dell'ingrediente primario. Invece, il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce che il «Paese di origine del prodotto» è il luogo di ultima trasformazione sostanziale, mentre l'indicazione dell'origine «dell'ingrediente primario», che può essere indicato qualora questo differisca dal luogo di origine del prodotto, non rileva ai fini doganali e di commercializzazione;

l'articolo 39 del Regolamento UE 1169/2011 dispone che «gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese di origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali disposizioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi di prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.»;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle politiche agricole, a seguito dell'attuazione del comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – è servita per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. Gli esiti della consultazione hanno chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento dei consumatori ritiene necessario che l'origine dei prodotti agricoli debba essere indicata in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

impegna il Governo:

a rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'origine dell'ingrediente primario, a seguito degli esiti della consultazione pubblica ed in virtù dell'articolo 39 del regolamento UE 1169/2011, al fine di tutelare i consumatori e gli operatori della filiera in quanto è importante dare la massima trasparenza.

G/2228/714

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»;

premesso che:

l'articolo 3 del disegno di legge all'esame è volto a sanare un contrasto con la Commissione europea relativamente al rispetto delle previsioni del Regolamento UE n. 1169/2011 in merito alla fornitura di informazioni ai consumatori circa gli alimenti;

la Francia sta preparando misure a livello nazionale per arrivare a un'etichettatura completa e trasparente dei prodotti e ha comunicato alla UE che intende procedere in tal senso, in attesa di una decisione dell'Unione. La stessa cosa la deve fare anche il Governo italiano in quanto siamo stati tra i promotori di questa battaglia a difesa dei produttori e dei consumatori;

la metà della spesa degli italiani è anonima per colpa della contraddittoria normativa comunitaria che obbliga a indicare la provenienza nelle etichette per la carne bovina, ma non per i prosciutti, per l'ortofrutta fresca ma non per quella trasformata, per le uova, ma non per i formaggi, per il miele ma non per il latte o per la pasta. Il risultato è che gli inganni del finto *Made in Italy* sugli scaffali riguardano un pacco di pasta su tre, due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati all'estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle;

la consultazione pubblica promossa dal Ministero delle Politiche Agricole – che ha coinvolto 26.547 partecipanti sul sito del Mipaaf dal novembre 2014 a marzo 2015 – ha chiarito inequivocabilmente che il 96,5 per cento sono interessati a conoscere l'origine delle materie prime dei prodotti e che sono disposti a spendere di più per avere la certezza dell'origine della provenienza del prodotto;

in un difficile momento di crisi bisogna portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza e della verità per combattere la concorrenza sleale e rispondere alle reali esigenze dei consumatori; il prodotto *Made in Italy* per potersi definire tale deve essere italiano dal campo allo scaffale per garantire ai consumatori finali oltre alla qualità anche la tracciabilità e la provenienza della materia prima;

impegna il Governo:

a non dare luogo alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge all'esame volte a modificare la normativa italiana circa le informazioni contenute in etichetta in quanto si rischia di compromettere la piena tracciabilità dei prodotti e trovare soluzioni normative differenti a tutela del *Made in Italy* in quanto è importante la massima trasparenza per il consumatore e quello che viene dichiarato in etichetta deve corrispondere ai fatti.

G/2228/8/14

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

i luoghi in cui si consuma più facilmente la truffa ai danni del *Made in Italy* originale sono quelli della grande distribuzione organizzata (GDO). In molti punti vendita è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti simili generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e *packaging*, inseriti in un unico contesto e mescolati fra di loro;

risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

le sigle DOP e IGP identificano un paese, una regione o località, e sono adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine;

le denominazioni di origine rappresentano la punta di diamante della produzione agroalimentare nazionale capace di trascinare l'export dell'intero settore;

il disciplinare di produzione per i prodotti DOP e IGP è l'insieme delle indicazioni e/o prassi operative a cui il produttore del prodotto certificato deve attenersi, ma non sempre il disciplinare di produzione contiene l'obbligo per il produttore di indicare la provenienza delle materie prime utilizzate. Il disciplinare sovente si rivolge al solo metodo di ottenimento del prodotto, quindi potrebbe accadere che un alimento denominato DOP o IGP in realtà sia fatto con materie prime di provenienza estera e che quindi poco o nulla hanno a che fare con il territorio verso il quale questo è riconducibile;

impegna il Governo:

a valutare di rendere obbligatoria nel disciplinare di produzione l'indicazione della provenienza della materia prima con la quale è fatto il prodotto, al fine di tutelare realmente il

made in Italy e il legame indissolubile con il territorio di origine anche a tutela della salute del consumatore.

G/2228/9/14

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 5 reca disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco, ai fini di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-334/13 e C-367/13 e chiudere il caso EU Pilot 5571/13/TAXU;

nella sentenza su menzionata la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli articoli 52 e 56 del TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetta all'imposta sul reddito le vincite da giochi d'azzardo realizzate in case da gioco situate in altri Stati membri, ed esoneri invece dall'imposta suddetta redditi simili allorché provengono da case situate nel territorio nazionale di tale Stato;

nella stessa sentenza si evince che l'assoggettamento ad imposta sul reddito delle vincite conseguite in altri Stati membri UE e l'esenzione ai fini reddituali delle vincite provenienti dalle case da gioco situate nel territorio nazionale non sono strumenti idonei «a garantire in maniera coerente la realizzazione dell'obiettivo della lotta contro la ludopatia, dato che una simile esenzione può incoraggiare i consumatori a partecipare ai giochi d'azzardo, permettendo loro di beneficiare di questa esenzione»;

è necessario quindi sanare questa differenziazione di trattamento fiscale delle vincite da gioco assoggettandole tutte alla medesima disciplina e in tal senso per rafforzare il contrasto alla ludopatia è doveroso limitare le esenzioni di cui godono le vincite nel territorio nazionale;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere una modifica della disciplina fiscale sulle vincite da gioco in modo che sia quelle conseguite sul territorio nazionale che quelle sul territorio di altri Stati membri costituiscano reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta.

G/2228/10/14

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,
premessi che:

l'articolo 10 reca modifiche alle aliquote IVA applicabili al basilico, al rosmarino, alla salvia freschi destinati all'alimentazioni al fine di sanare il caso EU Pilot 7292/15/TAXU;

le piante aromatiche di cui sopra sono molto diffuse nell'alimentazione italiana e di rimando vi è una considerevole produzione;

secondo il Rapporto del 2013 dell'Osservatorio Economico del settore delle piante officinali a cura di ISMEA – Osservatorio Economico del settore delle piante officinali, il Censimento dell'Agricoltura del 2010 permette di quantificare in circa tremila le aziende agricole a vario titolo interessate alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento per una superficie investita di oltre settemila ettari;

l'innalzamento dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni delle piante aromatiche quali basilico, salvia e rosmarino, rischia di avere un effetto penalizzante per il mercato di riferimento;

come noto con la Legge di stabilità 2016 è stata introdotta una nuova aliquota ridotta al 5% compatibile con il diritto dell'Unione europea;

si impegna, quindi, il Governo:

a valutare la possibilità di adottare per le piante aromatiche suddette l'aliquota ridotta del 5% evitando l'aumento di ben 6 punti percentuali rispetto all'aliquota attualmente applicata.

G/2228/11/14

BERTACCO, CERONI, FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»,
premesse che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame modifica la vigente disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 344, disponendo che la tassazione degli utili dei consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia applicata sulla quota del 50% degli utili netti annuali, a fronte della vigente quota di reddito tassabile pari al 40%;

la relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta a sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010, in quanto la Commissione europea ha stabilito che le agevolazioni fiscali di cui godono i consorzi agrari, così come definiti dal citato articolo 9 della legge n. 99 del 2009, costituiscono un aiuto di Stato esistente;

i consorzi agrari hanno avuto da sempre particolare importanza per favorire e promuovere lo sviluppo e il miglioramento dell'agricoltura, anche mediante il riconoscimento della loro specificità,

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di mantenere per i consorzi agrari il regime in questione, considerata la specificità degli stessi.

G/2228/12/14

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;
premesse che:

l'articolo 17 modifica l'articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

il Governo italiano in data 15 gennaio 2016 ha applicato l'uso del potere sostitutivo disponendo la chiusura anticipata dei calendari venatori delle Regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Calabria Puglia, Marche e Liguria;

tale decisione è stata giustificata dal Governo come soluzione al fine di scongiurare una chiusura negativa della procedura EU-Pilot n. 6955/2014 quando più semplicemente allo Stato italiano viene chiesto di giustificare le motivazioni per la chiusura al 31 gennaio del prelievo venatorio a tre specie cacciabili, quali Beccaccia, Tordo Bottaccio e Cesena, che secondo i *Key Concepts* per l'Italia dovrebbe prevedere la possibilità di cacciarle fino alla seconda decade di gennaio;

gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della Guida Europea alla Disciplina della Caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE (oggi 147/2009/CE), esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato *Key Concepts* nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;

la recente sentenza del T.A.R. Liguria, Sez. II, n. 105/2016, ha accolto il ricorso proposto dalla Regione Liguria avverso la deliberazione del Consiglio dei ministri 15/1/2016 affermando che la pendenza della procedura EU-Pilot non integra l'accertamento del mancato rispetto del diritto europeo, con la conseguente insussistenza dei presupposti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del Governo ed in particolare, non sussiste il requisito dell'«assoluta urgenza» che possa giustificare l'intervento statale;

nel merito la stessa sentenza afferma che la disciplina europea consente espressamente alle Regioni «di fissare date delle stagioni di caccia differenziate rispetto al dato *Key Concepts* nazionale di talune specie, quando queste Regioni siano in possesso di dati scientifici a supporto che attestino una differenza nell'inizio della migrazione pre-nuziale»;

lo stesso ufficio legislativo del MATTM, con propria nota prot. n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14 dove riconosce che il documento *Key Concepts*, che riporta le date di dipendenza e di avvio della migrazione pre-nuziale nei diversi Paesi, presenta delle "incongruenze" difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti;

situazione questa che si ritiene debba essere risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei; si tratta infatti delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione pre-nuziale);

è evidente la disforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna, Grecia, Francia, Malta, Portogallo e Italia che determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in altri paesi del bacino del Mediterraneo non ha nessun fondamento scientifico;

impegna il Governo:

ad avviare l'iter di modifica dei *Key Concept* con l'obiettivo di sanare l'ingiustificata discrepanza temporale presente oggi tra l'Italia e gli altri paesi del bacino del Mediterraneo.

G/2228/13/14

DALLA ZUANNA, CALEO, CUOMO, DI BIAGIO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015»;

premesso che:

il decreto legislativo n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede all'articolo 18 che tutti i RAEE raccolti separatamente devono essere sottoposti ad un trattamento adeguato, che includono almeno l'eliminazione di tutti i liquidi e un trattamento selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia, nonché ai requisiti tecnici e alle modalità di gestione e di stoccaggio stabilite negli Allegati VII e VIII;

ai sensi del medesimo articolo 18, Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE, entro tre mesi dalla loro adozione;

considerato che:

la Commissione europea non ha ancora adottato le predette norme minime di qualità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE;

lo stesso articolo 8, paragrafo 5, della direttiva, consente agli Stati membri di stabilire essi stessi norme minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, ai fini della protezione ambientale, dandone informazione alla Commissione, che provvede alla loro pubblicazione,

impegna il Governo:

a provvedere ai fini di una modifica del citato articolo 18 del decreto legislativo n. 49 del 2014, nel senso di sopprimere le parole "in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea" e le parole "entro tre mesi dalla loro adozione", al fine di consentire l'adozione di norme nazionali minime di qualità per il trattamento dei RAEE raccolti, in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE.

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

1.2

FATTORI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, dopo le parole: «leggibile e indelebile», aggiungere le seguenti: «e con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita».

1.3

CANDIANI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.4

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.5

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il produttore può indicare un termine minimo di conservazione superiore a quanto disposto dal presente comma esclusivamente qualora adotti specifici accorgimenti nei processi di produzione e imbottigliamento, regolamentati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, rivolti alla conservazione organolettica degli oli di oliva vergini oltre tale termine».

1.6

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, dopo le parole: «condizioni di conservazione», inserire le seguenti: «, non superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento,».

1.7

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Tale termine non può comunque essere superiore a 18 mesi dalla data di imbottigliamento che va anch'essa indicata in etichetta».

1.8

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio degli oli extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono all'olio extravergine di oliva

e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

Art. 2

2.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMIDEI, BERTACCO, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

3.3

FATTORINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

3.4

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso comma 49-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011».

3.5

LIUZZI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresì le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.

1-ter. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono dell'etichettatura di cui al presente articolo».

3.6

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la corretta informazione del consumatore sull'origine e sulla provenienza di ciascun prodotto, il titolare o il licenziatario del marchio predispongono, in fase di commercializzazione, un sistema di etichettatura attraverso codici a barre bidimensionali che permettono di risalire all'origine, alla lavorazione o trasformazione del prodotto medesimo, mediante l'utilizzo di applicazioni informatiche».

Art. 4

4.1

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo la parola: «sede», aggiungere la parola: «operativa»;
- b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Per "sede operativa" si intende una sede qualificabile come stabile organizzazione. così come definita all'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetto "Testo Unico imposte sui redditi")»;
- c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sopprimere il terzo periodo».

4.2

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire la parola «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione»;
- b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.3

LIUZZI, PERRONE

All'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: «sede», con le seguenti: «stabile organizzazione».

4.4

LIUZZI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sopprimere il terzo periodo».

4.0.1

DE POLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera j), inserire il seguente: "g) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.2

LIUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

All'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f), inserire la seguente: "g) ai servizi resi in concessione relativi allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

4.0.3

GUERRIERI PALEOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f), è inserita la seguente: "*f-bis*) alle concessioni relative allo sfruttamento delle acque minerali e termali per l'esercizio di stabilimenti termali e/o di imbottigliamento"».

Art. 5

5.1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. - (*Disposizioni in materia di tassazione delle vincite da gioco. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014 nelle cause riunite C-344/13 e C-367/13. Caso EU Pilot 5571/13/TAXU*). – 1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti."

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

5.2

CANDIANI, CENTINAIO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.»

Consequentemente sopprimere l'articolo 11.

5.0.1

PUGLISI

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17)

1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: «diploma di perito industriale» sono sostituite dalle seguenti: «titolo previsto dall'articolo 55, comma 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;

c) all'articolo 2, comma 3, sono soppresse le lettere a), b), e) e d);

d) all'articolo 2, il comma 4 è soppresso;

e) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente disposizione»;

f) all'articolo 3, il comma 3 è soppresso.»

Art. 9

9.1

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire infine le seguenti parole: «previo deposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte delle imprese di trasporto albanesi, della documentazione attestante la regolare copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio, in rispetto dei parametri fissati dalla direttiva 2005/14 in materia di tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

9.2

CROSIO, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis», inserire in fine il seguente periodo: «Le imprese di trasporto albanesi si impegnano a rispettare i limiti fissati dalla normativa italiana ed europea in riferimento ai tempi di guida e riposo e depositano mensilmente, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati di viaggio contenuti nel cronotachigrafo, l'estratto di registro o la copia dell'orario di servizio di cui al regolamento europeo n. 561/2006 e le ricevute da parte delle strutture alberghiere».

Art. 10

10.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

10.2

GRANAIOLO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PADUA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla Tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);

b-bis) alla Tabella A, parte III, il numero 38-bis è abrogato.»

Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1 milione a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, sono ridotti in misura tale da conseguire maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati».

10.3

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI, D'ALÌ

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, Parte II-bis, dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«2) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

b-bis) alla tabella A, parte III, il numero 38-bis) è abrogato.»

10.4

D'ALÌ, AMIDEI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

«b) alla tabella A, dopo la Parte II-bis, inserire la seguente:

"Parte II-ter – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 6 per cento

1) basilico, origano, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia";
b-bis) alla tabella A, patte III, il numero 38-*bis*) è abrogato».

10.5

DONNO, FATTORI, CIOFFI

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) alla tabella A, parte II-*bis*, è inserito il seguente numero:

"1-*bis*) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07)".».

10.6

D'ALÌ, AMIDEI

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 38-*bis*», dopo la parola: «basilico», inserire la seguente: «, origano».*

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione valutato in 3 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856.

10.7

PADUA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, GRANAIOLO

*Al comma 1, lettera b), capoverso «38-*bis*» dopo la parola: «freschi» inserire le seguenti: «origano a rametti o sgranato».*

Art. 11

11.1

CANDIANI, CENTINAIO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 5 sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 3,96 milioni per l'anno 2017 e 2,32 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente aumento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente».

11.2

AMIDEI, BERTACCO, MARIN, FLORIS, PICCOLI, CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alla tabella A, Parte II-*bis*, dopo il numero 1) aggiungere il seguente: "2) preparazioni alimentari a base di riso (ex voce 21.07.02)".

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis* valutato in 3.920.000 euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 e a decorrere da tale anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo riducendo la dotazione del capitolo 6856"».

Art. 12

12.1

CANDIANI

Sopprimere l'articolo.

12.2

ZELLER, BERGER, LANIECE, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge».

12.3

LIUZZI

Al comma 2, sostituire la parola: «2014» con la seguente: «2015».

Art. 13

13.1

SONEGO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) All'articolo 155, comma 1 le parole: "non sia superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle parole: "non sia superiore all'80 per cento"».

Consequentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.2

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "nel caso in cui", sono aggiunte le seguenti: "sulle navi non è imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario oppure"».

Art. 15

15.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Detto credito" sono inserite le seguenti: "è attribuito a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario e".

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: "Registro Internazionale di cui all'articolo 1" sono inserite le seguenti: "ed a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento dei contributi di cui in seguito, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario" e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "in ogni caso"».

Art. 16

16.1

GRANAIOLO

Al comma 1 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 20.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 40.000».

16.2

GRANAIOLO

Al comma 2 dopo le parole: «da parte degli operatori ferroviari» inserire le seguenti: «dei gestori e delle imprese ferroviarie» e sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 4.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 8.000».

Art. 17

17.1

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

17.2

VACCARI

Sopprimere l'articolo.

17.3

DE PETRIS, URAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio. Caso EU Pilot 6955/14/ENVI*) – 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.";

b) all'articolo 18, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis"».

17.4

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 sopprimere le parole: "in via esclusiva"».

17.5

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis» sostituire le parole: «La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento.» con le seguenti: «La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, quella migratoria ad eccezione della beccaccia a fine giornata di caccia».

17.6

VACCARI

Al comma 1, sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente: «12-bis. La fauna selvatica stanziale abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 al momento del recupero, e quella migratoria, ad eccezione della beccaccia, a fine giornata di caccia».

17.7

DE PETRIS, GRANAIOLO

Al comma 1 sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «indicando ogni singolo capo abbattuto, la specie di appartenenza e l'orario di abbattimento».

17.8

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «al momento del recupero».

17.9

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1, capoverso «12-bis.» sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'incarnieramento».

17.10

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sostituire le parole: «e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento», con le seguenti: «e gli scolopacidi abbattuti devono essere annotati sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

17.11

ARRIGONI, STEFANI, CANDIANI, CONSIGLIO

Al comma 1 capoverso «12-bis.», sopprimere le parole: «e migratoria».

17.12

VACCARI

Al comma 1, capoverso «12-bis», sopprimere le seguenti parole: «e migratoria».

17.13

GRANAIOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1200 per chi contravviene all'obbligo di annotare la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 12"».

17.14

NUGNES, MORONESE, DONNO, FATTORI, CIOFFI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I pareri sui calendari regionali venatori resi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono vincolanti».

17.15

NUGNES, MORONESE, FATTORI, DONNO, CIOFFI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: "31 gennaio" con le seguenti: "20 gennaio"».

17.0.1

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di tutela delle aree protette inserite nella Rete Natura 2000. Caso EU Pilot 6730/14/ENVI)

1. Il comma 2, dell'articolo 57, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è abrogato».

Art. 19

19.1

PICCOLI, MARIN, AMIDEI, CERONI, BERTACCO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera b), dell'articolo 38 sostituire le parole: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.2

FISSORE

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2, lettera b), dell'articolo 38 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti secondo le disposizioni del presente articolo"».

19.0.1

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applica agli impianti siti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi, a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente».

19.0.2

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014" sono soppresse».